



*“Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell’impiego, a giuste soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.
Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.
Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia un’esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, ad altri mezzi di protezione sociale.
Ogni individuo ha il diritto di fondare sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri diritti.”*

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (art.23)

Il diritto al lavoro diviene, dalla fine della prima guerra mondiale, oggetto di un processo che, iniziato con la redazione, tra gennaio e aprile del 1919, da parte della Commissione del Lavoro, dell’Atto Istitutivo dell’Ufficio Internazionale del Lavoro (International Labour Organisation, ILO), conduce, nel 1998, attraverso successive e fondamentali tappe, all’adozione della Dichiarazione dell’ILO dei Principi e Diritti fondamentali del Lavoro. Essa, espressione dell’impegno, da parte di governi, organizzazioni di lavoratori e datori di lavoro, intende sostenere i valori umani attraverso il riconoscimento dei seguenti principi e diritti:

1. la **libertà di associazione** ed effettivo **diritto di contrattazione collettiva** che, base di una rappresentanza politica democratica, attraverso un quadro legale e istituzionale tripartito, tra organizzazioni di lavoratori e datori di lavoro o, dalla combinazione di entrambi, garantisce il diritto di esercitare la loro influenza nelle decisioni che le riguardano;
2. l’**abolizione del lavoro forzato** che si configura quando lo Stato o l’individuo manifestano la volontà o il potere di minacciare altri individui, con una serie privazioni, violenze psichiche o abusi sessuali. Il traffico di lavoro può divenire lavoro forzato quando vengono trattenuti i documenti di identità di persone che si spostano per motivi di lavoro, quando vengono creati, attraverso indebitamenti finanziari, vincoli o condizioni e, infine, quando si arriva al sequestro, soprattutto di bambini;
3. l’**abolizione del lavoro minorile**, che intende assicurare, a tutti i ragazzi e le ragazze, uguale opportunità di sviluppo fisico e psichico corrispondente al proprio potenziale, non significa fermare tutte le forme di lavoro minorile. L’ILO delinea gli standard utili ad identificare e distinguere le forme di lavoro accettabili da quelle inaccettabili. Il contrasto del lavoro minorile è possibile attraverso la previsione e il rafforzamento, da parte dei governi, dell’età minima di accesso al mondo del lavoro che non dovrebbe essere inferiore a quella di completamento della scuola dell’obbligo e, comunque, mai al di sotto dei 15 anni e, attraverso il potenziamento dell’istruzione primaria, parte integrante del contrasto alla povertà e alla mancanza di consapevolezza dei diritti e dei meccanismi di protezione;

4. la **discriminazione** sul posto di lavoro che, assumendo diverse forme, spoglia uomini e donne dell'opportunità di contribuire, attraverso le proprie conoscenze e competenze, alla crescita della società, può essere diretta e indiretta. La prima si configura quando il quadro legislativo fa riferimento ad un particolare stato o condizione per negare uguali opportunità. La seconda, invece, quando le regole, apparentemente neutrali, rivelano l'esclusione. Uno strumento di contrasto effettivo è rappresentato dalla retribuzione quale strumento oggettivo di valutazione dell'attività lavorativa i cui principi, utili alla definizione di una soglia minima, sono indicati dall'Ufficio Internazionale.

Il Report "Jobs and livelihood at the heart of the post-2015 development agenda", pubblicato, il 7 febbraio 2014, mette in luce due aspetti concernenti lo stato di ratifica della Convenzione e i progressi, da parte dei 47 Stati, in materia di realizzazione dei diritti. Il documento, relativamente al primo aspetto, mette in luce che, nonostante le intenzioni, espresse da parte di un elevato numero di Stati, le ratifiche registrate sono solo dieci.

Per quanto concerne il secondo aspetto, le relazioni, presentate dagli Stati membri della Convenzione, rilevando che la concretizzazione dei principi e dei diritti in essa contenuti non è particolarmente forte, dimostrano la necessità di un ulteriore dialogo. L'ILO, a questo proposito, nel novembre 2012, adotta il Piano di azione dei diritti e dei principi, finalizzato a sostenere gli Stati nelle richieste di assistenza in termini di relazioni, attività di promozione e implementazione di diritti. Gli obiettivi dello Sviluppo post-2015 individuano nell'impiego produttivo, realizzato attraverso l'estensione delle protezioni sociali soprattutto a categorie particolarmente vulnerabili, la chiave dello sviluppo inclusivo e sostenibile che non può essere orfano di dialogo e negoziazione.